

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 11 febbraio 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 7/2020

LEGGE DI STABILITA' 2020

SECONDA PARTE

Con la presente Circolare si prosegue l'analisi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. "Legge di Stabilità 2020"), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare si richiama l'attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia fiscale, riservandosi peraltro di riprendere tali argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

1. DEDUCIBILITÀ DELL'IMU DALL'IRPEF/IRES (art. 1, commi 4 - 5 e 772 - 773)

La Legge di Stabilità è intervenuta sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Analoghe misure si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Deducibilità per il periodo di imposta 2019 (per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare)

Mediante l'integrale sostituzione dell'art. 3 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), viene confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, anno 2019 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Deducibilità per i periodi di imposta successivi al 2019

Dal periodo di imposta 2020 (vale a dire, anno 2020 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare);
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare).

2. ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE (art. 1 comma 690)

La Legge di Stabilità ha riaperto la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, seguendo un'impostazione analoga a quella contenuta nell'art. 1, comma 121 della Legge n. 208/2015.

Imprenditori ammessi all'agevolazione

Mutuando nell'attuale contesto le indicazioni della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 dell'1.6.2016 (cap. IV, Parte I, § 1), possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);
- sia alla data dell'1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

L'agevolazione non compete, invece, all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2019, abbia cessato la propria attività d'impresa prima dell'1.1.2020, in quanto in quel caso il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera privata si è già verificato.

Immobili oggetto dell'agevolazione

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2019 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2020.

Imposta sostitutiva dell'8%

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate dianzi citata, l'estromissione agevolata può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell'immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva.

Adempimenti

Per le estromissioni perfezionate ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge di Stabilità 2020:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2020 e il 31.5.2020, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- gli effetti dell'estromissione decorrono dall'1.1.2020;
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

3. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA (art. 1, commi 696 - 704)

La Legge di Stabilità 2020 ha riaperto la disciplina della "rivalutazione dei beni d'impresa". Rispetto agli ultimi provvedimenti in materia è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive dovute ed è stata prevista la facoltà di versamento rateale di tali imposte.

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare).

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10%, per i beni non ammortizzabili.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), per la deducibilità degli ammortamenti;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2023, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare), per la tassazione delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione.

Saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa ed eventualmente per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione devono essere versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2019).

È però concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali, e precisamente:

- per importi complessivi sino a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi;

- per importi complessivi oltre i 3 milioni di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
 - la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
 - la seconda entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo;
 - le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine per il saldo e il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Rimane ferma la possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.

Riallineamento dei valori civili e fiscali

La Legge di Stabilità riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni (art. 14 della Legge n. 342/2000), con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2021.

4. RIPRISTINO DELL'AGEVOLAZIONE "ACE" (art. 1, comma 287)

La Legge di Stabilità ha ripristinato l'agevolazione "ACE" (art. 1 del D.L. n. 201/2011), già dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare.

È stato, infatti, abrogato l'art. 1, comma 1080, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019), con il quale tale agevolazione era stata soppressa.

Questa "abrogazione dell'abrogazione" ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Conseguenza di ciò è quella per cui il beneficio dell'ACE "*opera in regime di continuità temporale*": per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, in altre parole, l'ACE

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

viene ripristinata già dal 2019, non prevedendosi quindi alcuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione.

Riduzione del coefficiente di remunerazione

La stessa Legge di Stabilità 2020 ha però ulteriormente ridotto il beneficio correlato all'incremento del capitale proprio, in quanto il coefficiente di remunerazione scende all'1,3% (misura, questa, prevista a regime).

Abrogazione della “mini IRES”

La Legge di Stabilità 2020 ha inoltre provveduto ad abrogare, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la c.d. “mini IRES” (art. 2, comma 1 - 8 del D.L. n. 34/2019), agevolazione anch'essa legata alla capitalizzazione delle imprese.

Per effetto della reviviscenza dell'ACE la “mini IRES” non trova, quindi, mai applicazione concreta.

NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE PATRIMONIALI

1. DETERMINAZIONE DEL “FRINGE BENEFIT” PER LE AUTO CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI (art. 1, commi 632 - 633)

La Legge di Stabilità ha sostituito l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, relativo alla determinazione del *fringe benefit* in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020

Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 51, comma, 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019 “*per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020*”.

Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire *fringe benefit* il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Veicoli concessi con contratti stipulati dall'1.7.2020

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Per i suddetti veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020, si applica invece la nuova versione dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

La suddetta percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

2. BUONI PASTO - MODIFICHE AI LIMITI DI ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (art. 1, comma 677)

Sostituendo l'art. 51, comma 2 lett. c), del TUIR, vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).

Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

3. IVIE E IVAFE - ESTENSIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO (art. 1, commi 710 - 711)

È stato ampliato il novero dei soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori autonomi).

A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute dai seguenti soggetti:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e dagli enti alle stesse equiparati (*ex art. 5 del TUIR*).

Esonero dalla compilazione del quadro RW

Di norma, le imposte patrimoniali per i beni detenuti all'estero (IVIE ed IVAFAE) si liquidano all'interno del quadro RW del modello REDDITI.

Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio, società fiduciarie) *ex art. 4, comma 3 del D.L. n. 167/90*, questi ultimi devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d'imposta.

4. DETRAZIONI IRPEF 19% - PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO (art. 1, commi 629 e 692)

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Si tratta, ad esempio, di:

- premi assicurativi;
- spese funebri;
- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo

Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi *ex* Legge n. 190/2014;
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".

5. DETRAZIONE IRPEF 19% - MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILE (art. 1, commi 679 - 680)

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

6. DETRAZIONE DELLE SPESE VETERINARIE (art. 1 comma 361)

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

7. DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISCRIZIONE A SCUOLE DI MUSICA DEI RAGAZZI (art. 1 commi 346 - 347)

Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
- per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

